

Spett.le
SOFTECH srl
pec: softech@legalmail.it



ADP
ADP-2020-0013449
del 19-10-2020 15:01

E, p.c.:

Spett.le
Ufficio Acquisti Gare
e Contratti
Sede

DETERMINA/LETTERA D'ORDINE

Oggetto: Aeroporti di Puglia S.p.A. – Revisione di nr. 3 catene fonometriche obsolete, esecuzione di campagna di misura ed installazione finale di postazione di monitoraggio del rumore aeroportuale.

CIG: 8477090BF5

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- lo Statuto di Aeroporti di Puglia SpA del 20.02.2020;
- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'**Ente Nazionale Aviazione Civile**, d'ora innanzi ENAC, per la *“progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)”*;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- l'art. 125 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee guida Anac nr. 8 relative alle procedure senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili.

Premesso che

- Aeroporti di Puglia S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni *normo* regolamentari di settore, è dotata di un sistema ed apparati di controllo e monitoraggio acustico del rumore aeroportuale;
- la società Softech s.r.l., è già società Fornitrice dei sistemi di monitoraggio per il controllo dell'inquinamento acustico aeroportuale per gli aeroporti di Bari e Brindisi, Foggia e Grottaglie ed ha provveduto alla relativa installazione e manutenzione delle centraline installate presso gli aeroporti pugliesi.

Tenuto conto che

- la società Softech S.r.l., con nota mail del 30.4.2020 acquisita al prot. AdP n. 5903 del 4.5.2020, ha comunicato la sopravvenuta impossibilità di effettuazione della manutenzione correttiva di

alcune postazioni di misura (n. 7 in totale), tutte equipaggiate con un stesso tipo di fonometro definito come *“ormai obsoleto, fuori produzione da anni e privo di parti di ricambio sul mercato”*;

- con ulteriore comunicazione nota mail del 7.7.2020, la medesima Società Softech S.r.l. ha comunicato l'imminente ritiro delle catene fonometriche temporanee installate presso le postazioni “P601 - Sedime aeroportuale” e “P602 – Aerostazione” (c/o aeroporto di Taranto-Grottaglie), nonché “P622 – Località le Ville” (c/o aeroporto di Brindisi), e pertanto si rende necessario appaltare in via prioritaria la fornitura delle suddette n. 3 catene fonometriche;

Considerato che

- con riferimento alla rete di monitoraggio acustico installata presso l'aeroporto di Bari, ARPA Puglia, con verbale di sopralluogo del 29.11.2019, ha richiesto ad AdP di ottemperare alle prescrizioni previste dal Decreto di compatibilità ambientale n. 277 del 19.11.2014 in merito al ripristino, nella fase *post operam* del progetto “Master Plan 2022”, della postazione di misura “P620 – Perimetrale Testata 07”;
- con riferimento alla suindicata postazione di misura, ARPA Puglia, con verbale di sopralluogo del 4.3.2020, ha evidenziato la *“necessità di rispettare i requisiti tecnici riportati nel DM Ambiente 20/05/1999 nonché nell'appendice B delle Linee Guida ISPRA n. 102/2013 “Linee Guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale”, secondo cui è opportuno effettuare un'indagine strumentale preliminare alla collocazione della stazione di misura, da effettuarsi con una centralina provvisoria, al fine di verificare l'idoneità della postazione proposta”* ;
- con riferimento alla suindicata postazione di misura, ARPA Puglia, con nota prot. 40390 del 26.6.2020, ha condiviso la nuova posizione individuata da AdP a conclusione dei lavori di “Prolungamento della pista di volo RWY 07/25”, evidenziando che *“ai sensi del D.M 31/10/1997 – Allegato B è necessario realizzare dapprima una superficie acusticamente riflettente su cui posizionare la strumentazione”*
- in relazione a quanto sopra è necessario per AdP provvedere alla Revisione di nr. 3 catene fonometriche obsolete, nonché all'affidamento della campagna di misura ed installazione finale di postazione di monitoraggio del rumore aeroportuale a conclusione dei lavori di prolungamento della pista di volo RWY 07/25” di Bari;

Dato atto che

la società Softech S.r.l. produce gli apparati di rilevazione del rumore aeroportuale ed è titolare esclusiva e proprietaria del relativo software per l'elaborazione e l'archiviazione dei dati registrati dalle centraline di rilevazione del rumore aeroportuale, denominato “SARA” (*Sistema di Analisi del Rumore Aeroportuale*), come dalla medesima società dichiarato con nota del 24.7.2020, nella quale è indicato che il software *“viene fornito in forma di licenza d'uso”*, essendo *“di piena ed esclusiva proprietà di Softech srl”*.

Dato atto altresì che

- il servizio di assistenza e manutenzione può essere erogato unicamente dall'operatore economico Softech S.r.l., in quanto questi, sia in virtù del carattere di esclusività sopra illustrato (piattaforma software SARA) sia per evidenti ragioni di coerenza e continuità tecnica con l'attuale sistema di monitoraggio, possiede la conoscenza tecnica specifica degli apparati in oggetto;

Ritenuto

opportuno procedere, nel pieno rispetto dei criteri di economicità e dei principi di cui all'art. 30 del vigente D.Lgs. 50/2016, con la procedura negoziata senza previa indizione di gara nei termini indicati all'art. 125 comma 1, lett. c) ed e) del ridetto Codice, il quale prevede la possibilità di utilizzo della citata procedura *“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*

- *la concorrenza è assente per motivi tecnici [...];*
- *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale [...].”*
- *nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;*

Tenuto conto che

ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti adottano specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista

l'offerta tecnico-economica nr. 034-02-2020 del 05.08.2020, formulata dalla Softech S.r.l., che prevede un costo di Euro 44.500,00, oltre IVA, per la revisione delle nr. 3 catene fonometriche obsolete, Euro 1.500,00, non imponibili IVA ex art. 9 p.to 6 del D.P.R. 633/72, per nr. 1 campagna di misura sperimentale c/o aeroporto di Bari, ed Euro 5.800,00, non imponibili IVA ex art. 9 p.to 6 del D.P.R. 633/72, per la realizzazione di un basamento in calcestruzzo idoneo ad ospitare la nuova centralina c/o aeroporto di Bari, nonché per la sua installazione e configurazione, per un totale di Euro 51.800,00, oltre IVA laddove dovuta;

Richiamate

le Linee Guida ANAC relative alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, non aventi comunque carattere vincolante ex art. 213, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 (promuovendo le stesse unicamente una funzione promozionale di buone prassi), in cui l'Autorità fornisce alcune possibili *“cause di infungibilità delle forniture e dei servizi”*, tra cui, sommariamente:

- l'esclusiva attiene all'esistenza di privative industriali;
- l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico O.E. in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica risulterebbe antieconomico.

Rilevato che

l'affidamento in parola è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all'attività di gestione del bene aeroportuale, individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, lo stesso è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, comma 1, del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i.).

Ritenuto altresì che

sulla base di quanto sopra rappresentato, che l'affidamento in questione è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 125 comma 1, lett. c) ed e) del Codice in quanto le specifiche attività possono essere affidate esclusivamente dalla società Softech S.r.l.

Vista

la relazione del RUP del 27.08.2020.

Acquisito

in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, il Codice Identificativo Gare, CIG n. 8477090BF5.

Accertata la disponibilità finanziaria per l'affidamento,

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di procedere con l'affidamento alla società Softech S.r.l. della Revisione di nr. 3 catene fonometriche obsolete, esecuzione di campagna di misura ed installazione finale di postazione di monitoraggio del rumore aeroportuale;

di dare atto che l'importo complessivo riconosciuto è di € 51.800,00, oltre IVA laddove dovuta.

di nominare, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Ph.D. Ing. Michele Mongelli quale Responsabile del presente procedimento;

di disporre che il pagamento verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

- per le prestazioni di “revisione delle catene fonometriche obsolete” e di “installazione finale di postazione di monitoraggio”, nella misura del 40% all’ordine di avvio dell’esecuzione della prestazione e del 60% al collaudo finale;
- per la prestazione di “esecuzione di campagna di misura sperimentale c/o aeroporto di Bari”, nella misura del 100% al termine dell’esecuzione della prestazione.

il tutto nel rispetto delle norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a 60 giorni data presentazione della fattura.

Per l’effetto:

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l’Affidatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, Legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione al servizio del presente Contratto. L’Affidatario è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all’art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. Il N. di SmartCig da indicare è riportato in oggetto.

La fattura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all’indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopассивo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l’oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola “Fattura” o “Nota di Credito”, come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

Operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del dpr 633/72, per fatture con IVA. (Split Payment).

L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia SpA, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte dell’Affidatario costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

L’Affidatario si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società trasparente”.

L’Affidatario dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell’impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell’art.6 del D.P.R. 62/2013).

L’Affidatario si impegna, anche in relazione alla natura delle prestazioni affidate ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie e/o delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività.

Clausola Pantouflage – Preso atto di quanto specificato dall’ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 l’Affidatario dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP.

Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) – Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla normativa vigente, si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, 70128 Bari-Palese e che l’indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it.

I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all’art. 6 c. 1 lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all’uopo istruito ed autorizzato o da Responsabili del trattamento all’uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni, è disponibile sul nostro sito all’indirizzo www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone.

L’Affidatario decadrà dal presente provvedimento qualora emerga una causa di esclusione di cui all’art. 80 del vigente Codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio che potranno essere espletate a campione in merito ai requisiti di ordine generale.

La presente determina viene indirizzata anche all’Ufficio Acquisti Gare e Contratti al fine dell’espletamento delle suddette verifiche.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell’art 29 del Codice Appalti sul sito istituzionale di Aeroporti di Puglia nella sezione “Società Trasparente”.

Si prega di restituire la presente firmata in segno di accettazione.



SOFTECH S.R.L.



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco CATAMERO

Per accettazione, Gallarate 20 ottobre 2020